FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina

CIA - Comitato Italiano Arbitri

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Federale del 3 ottobre 2014

Modifica Art. 20 – Innalzamento limiti di eta' arbitri – Del. C.F. n°165 del 24.09.2019

Art. 1 – COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un organismo tecnico, di carattere centrale, della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC), con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.
2. Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli arbitri, gli ufficiali di campo ed i componenti delle strutture tecniche e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei regolamenti tecnici della FIPIC.
3. Il Comitato ha sede presso gli uffici federali.

Art. 2 – ORGANIGRAMMA

Il Comitato Italiano Arbitri è composto da:

- Responsabile;
- Designatore;
- Segretario organizzativo;
- Arbitri;
- Commissari Speciali;
- Ufficiali di campo (FIP).

Art. 3 - IL RESPONSABILE DEL CIA

1. Il Responsabile del CIA viene nominato, su proposta del Presidente della FIPIC, dal Consiglio Federale e dura in carica 4 anni in concomitanza con il Quadriennio Paralimpico;
2. Dirige il CIA e la sua attività della quale risponde direttamente al Presidente Federale;
3. Aggiorna le classifiche di merito;
4. Attribuisce specifici incarichi agli appartenenti al CIA per la formazione, l'istruzione e gli aggiornamenti della categoria arbitrale ed emana le relative norme comportamentali;
5. Dispone il fermo degli arbitri e dei Commissari Speciali per violazioni al presente Regolamento, al Codice Comportamentale o a seguito della commissione di errori tecnici comportanti la ripetizione delle gare;
6. Costituiscono requisiti per l'assunzione della carica l'essere appartenuto per almeno 4 anni al CIA della FIPIC o della FIP.

Art. 4 - DESIGNATORE

1. Il Designatore viene nominato annualmente dal Consiglio Federale che lo sceglie sulla rosa dei tre nomi proposti dal Responsabile del CIA.

2. Egli ha il compito di designare gli Arbitri e i Commissari Speciali nelle gare della FIPIC, di proporne il fermo nei casi di cui al comma 5 del precedente articolo e risponde direttamente al Responsabile del CIA.
3. E' individuato tra ex Arbitri o Commissari Speciali che abbiano svolto attività nazionale in seno al CIA della FIPIC o della FIP.

Art. 5 – SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

1. Il Segretario Organizzativo viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario Federale che lo individua, preferibilmente, tra gli appartenenti alla categoria degli ufficiali di gara delle federazioni sportive paralimpiche e nazionali.
2. Egli ha funzioni di coordinamento degli aspetti logistici degli ufficiali di gara, della segreteria tecnica e delle attività del responsabile del Cia, del Designatore e dei formatori, secondo le indicazioni del responsabile stesso. Si rapporta altresì per le attività svolte con la Segreteria Federale per gli aspetti amministrativi.

Art. 6 – COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione Tecnica si occupa della formazione degli Arbitri e dei Commissari Speciali, delle interpretazioni del regolamento tecnico e delle sue applicazioni. In seno a tale Commissione operano lo stesso Responsabile del CIA, il Designatore, un arbitro internazionale individuato dal Responsabile del CIA e svolge funzioni consultive il Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici per i confronti con la categoria degli Allenatori.
2. La Commissione Tecnica svolge funzioni consultive insieme alla Gestione Attività per le eventuali deroghe da apportare al Regolamento tecnico deliberate dal Consiglio Federale per i Campionati Nazionali e le manifestazioni federali.

Art. 7- FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL CIA

1. Le attribuzioni del CIA sono:
a) predisporre ed attuare i programmi riflettenti l'organizzazione, le attività e la formazione degli appartenenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
b) effettuare, sulla base dei risultati conseguiti e della conformità delle condotte alle norme comportamentali, le promozioni e le retrocessioni degli appartenenti, stilandone le liste, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
c) proporre al Consiglio Federale la nomina a benemeriti degli appartenenti;
d) promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria;
e) proporre al Consiglio Federale gli arbitri da ammettere all'esame per la nomina ad internazionali;
f) proporre al Consiglio Federale gli arbitri e gli ufficiali di campo per le manifestazioni internazionali, quando richiesti dall'organismo internazionale;
g) emanare le norme comportamentali degli appartenenti al CIA ed i criteri di valutazione, promozione e retrocessione e di impiego degli stessi;
h) sospendere l'attività degli arbitri, dei giudici di campo e/o dei commissari speciali in

caso di loro inosservanze alle disposizioni del presente regolamento e/o di quelle di comportamento degli appartenenti.
i) intrattenere rapporti con il Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), sia a livello centrale che periferico, e con il Comitato Arbitrale dell'IWBF.
2. Il CIA, nello svolgimento dei propri compiti per l'attività arbitrale, con particolare riferimento alla formazione, può avvalersi del supporto organizzativo degli Organi Territoriali della FIPIC.

Art. 8 - CONFERIMENTO DELLE QUALIFICHE

1. La qualifica degli appartenenti al CIA si ottiene attraverso la partecipazione, previo tesseramento alla FIPIC, ed il superamento dell'esame di specifici corsi organizzati dal CIA della FIPIC.
2. Gli appartenenti al CIA devono essere cittadini italiani, aver compiuto 18 anni, risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere particolarmente sensibili all'attività sportiva per disabili. Possono essere ammessi alla classe arbitrale i cittadini stranieri su richiesta della federazione nazionale di appartenenza.

Art. 9 – GLI ARBITRI

1. Gli arbitri in attività sono classificati in:
- Allievo Arbitro
- Arbitro
- Arbitro internazionale

2. Gli Arbitri in attività devono essere in possesso dell'idoneità medico agonistica per l'anno sportivo in corso, superare eventuali test predisposti dal CIA, partecipare a tutte le riunioni tecniche indette dal CIA.
3. Gli arbitri non in attività sono posti Fuori Quadro.

Art. 10 – GLI ARBITRI ALLIEVI

1. Al superamento dell'esame di cui al precedente articolo 8 si acquisisce la qualifica di Allievo Arbitro per la stagione sportiva in corso e al termine della stessa il Responsabile del CIA, a seguito di specifica valutazione, confermerà o meno l'appartenenza al CIA nella qualifica di Arbitro.

Art. 11 – GLI ARBITRI

1. Gli arbitri si distinguono in base alla categoria di appartenenza secondo le serie di Campionato esistenti in seno alla FIPIC. Il Campionato Giovanile è assimilato a quello dell'ultima serie nazionale.

Art. 12 – GLI ARBITRI INTERNAZIONALI

1. Gli arbitri internazionali sono nominati dalla International Wheelchair Basket

Federation (IWBF) secondo le modalità da questa stabilite.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del responsabile del CIA, propone un candidato che in base alle classifiche ad ai risultati conseguiti si sia distinto in seno ai Campionati ed abbia già diretto in seno alle partite di Finale Playoff della massima serie ed abbia una sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Art. 13 - ARBITRI FUORI QUADRO

1. Vi appartengono gli arbitri che, per motivi di lavoro, di salute e/o personali, facciano specifica richiesta di sospendere l'attività arbitrale sine die.
2. Il periodo trascorso nel ruolo Fuori Quadro, fermo restando l'obbligo di tesseramento, non viene computato per l'ottenimento della qualifica di "benemerito".
3. Nel momento in cui l'interessato faccia richiesta di reintegro sarà cura del Responsabile del CIA, secondo i criteri da questo stabiliti nelle norme comportamentali, ristabilirne l'impiego ed in quale serie.

Art. 14 - BENEMERITI

1. La qualifica di "Benemerito" può essere conferita dal Consiglio Federale, su segnalazione del CIA, a:
a) Arbitri Internazionali che abbiano diretto in seno ad una finale dei Campionati del Mondo e/o dei Giochi Paralimpici;
b) agli appartenenti che conseguano, in una delle qualifiche del CIA, una anzianità di 25 anni di tesseramento.
2. E' facoltà, inoltre, del CIA proporre al Consiglio Federale di istituire annualmente incentivi e riconoscimenti agli appartenenti per particolari meriti conseguiti nell'attività.

Art. 15 - GLI UFFICIALI DI CAMPO

1. Gli ufficiali di campo sono i medesimi del CIA della FIP alle cui disposizioni per la disciplina del ruolo integralmente si rimanda. Il loro tesseramento presso la FIP costituisce un vincolo anche con la FIPIC obbligandoli all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di tutte le norme federali.

Art. 16 - I COMMISSARI SPECIALI

1. La qualifica di Commissario Speciale viene attribuita agli ex arbitri che abbiano smesso l'attività arbitrale e partecipino allo specifico corso di aggiornamento in seno alle riunioni di precampionato.
2. Il Commissario Speciale svolge il compito di controllo e valutazione della prestazione degli arbitri attraverso la compilazione di specifico rapporto da inviare al Responsabile del CIA.
3. I Commissari Speciali sono elencati nella lista unica nazionale e sono impiegati secondo i criteri stabiliti dal CIA.

Art. 17 - DECADENZA E SOSPENSIONE

1. Gli appartenenti al CIA decadono automaticamente dalla qualifica per:

a) Dimissioni volontarie;
b) Mancato rinnovo del tesseramento individuale;
c) Radiazione emanata dagli Organi di Giustizia della FIPIC, della FIP o del CIP;
d) Qualunque tesseramento di cui all'art. 11 dello Statuto federale;

2. Gli arbitri ed ufficiali di campo vengono sospesi automaticamente per:

a) Inidoneità fisica o medico-agonistica;
b) Servizio civile;
c) Ingiustificati e protratti rifiuti a designazioni ed ingiustificata e protratta assenza alle riunioni tecniche obbligatorie e/o corsi di aggiornamento della FIPIC su disposizione del Responsabile del CIA.

Art. 18 - ASPETTATIVA

1. Ciascun appartenente al CIA può chiedere di essere posto in aspettativa lavorativi o personali per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a tre mesi trascorsi i quali, senza che abbia ripreso attività, sarà posto automaticamente Fuori Quadro.

Art. 19 – MODALITA' IMPIEGO DEGLI ARBITRI – VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI – PASSAGGI DI CATEGORIA – AVVICENDAMENTI - DISMISSIONI

1. Le norme riguardanti le modalità di impiego degli arbitri, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria ed il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali, saranno determinati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA. Dette disposizioni verranno pubblicate sul documento denominato "Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento" prima dell'inizio dei campionati Nazionali.

Art. 20 - LIMITI DI ETA'

1. Gli arbitri che hanno raggiunto il 55° anno di età cessano di appartenere alla categoria degli arbitri in attività e non possono essere impiegati in alcuna manifestazione e/o campionato e/o torneo.
2. L'arbitro che compia i 55 anni dopo l'inizio del Campionato (entro comunque il 31/12 dell'anno in questione) potrà continuare l'attività fino al termine dello stesso. Tale limite è esteso di anni 15 per i Commissari Speciali (70).
3. Il compimento del 42° anno di età preclude la candidatura a sostenere l'esame di arbitro internazionale e quindi il diritto a potervi accedere.

Art. 21 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI

1. Gli arbitri, gli ufficiali di campo, i commissari speciali hanno l'obbligo di:

a) Partecipare a raduni e/o riunioni tecniche predisposti dal CIA;
b) Sottoporsi a regolare visita medica specifica secondo quanto disposto dalla FIPIC per ogni anno sportivo (solo per arbitri e allievi);
c) Partecipare ai test atletici predisposti dal CIA (solo per arbitri);
d) Rendersi disponibili alle designazioni;
e) Adempiere agli obblighi di tesseramento;
f) Comunicare il cambio di residenza.
g) Astenersi dal fare qualunque dichiarazione a mezzo stampa che può essere rilasciata solo previa autorizzazione della FIPIC. In particolare, gli arbitri si impegnano a non discutere alcun episodio legato alla direzione della partita con le società sportive, atleti, tecnici, dirigenti o terzi estranei al di fuori della manifestazione stessa.
h) Rispondere con immediatezza (accettazione o rifiuto) alle designazioni ed a presentarsi in campo entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.
i) Inviare alla Segreteria Federale, nei termini stabiliti, il referto della gara;
j) Indossare, per tutto il tempo del loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa;
k) Far rispettare i regolamenti in sede di gara.

Art. 22 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'appartenenza al CIA, a qualunque titolo, è incompatibile con qualunque carica elettiva o di nomina, centrale e/o periferica della FIPIC, societaria, nonché con lo status di atleta o di tecnico e, comunque, con qualunque tesseramento societario. Il tesseramento in una delle predette qualità o societario comporta la decadenza immediata dall'appartenenza al CIA.
2. La carica di responsabile del CIA è incompatibile con quelle di arbitro e designatore; la carica di designatore è incompatibile con quella di arbitro.

Art. 23 – IMPEGNO D'ONORE

1. Tutti gli appartenenti devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono per tutta la loro permanenza in seno ai quadri del CIA e si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati, uniformandosi alle norme del CIA e della FIPIC, di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo.
2. Gli appartenenti al CIA si impegnano a non rilasciare alcuna dichiarazione in merito al loro operato a terzi e/o ad organi di stampa.

Art. 24 – DIRITTI

1. Ogni arbitro ed ufficiale di campo ha diritto ad essere visionato dai Commissari Speciali per le valutazioni tecniche di fine anno.
2. Alla fine della stagione sportiva l'appartenente (arbitro, ufficiale di campo, commissario speciale) ha diritto di conoscere la sua valutazione sintetica da parte del CIA.
3. Gli appartenenti, al momento del tesseramento, beneficiano della tutela assicurativa prevista per i tesserati della FIPIC.
4. Gli arbitri hanno diritto a ricevere la prescritta divisa di gioco per svolgere il proprio compito.

Art. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DEFERIMENTI

1. Fatti salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, la mancata osservanza da parte degli appartenenti delle disposizioni del presente regolamento e/o delle norme comportamentali del CIA danno luogo, ad insindacabile giudizio del CIA, alle seguenti sanzioni disciplinari che saranno notificate dal Responsabile del CIA:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione dall'attività per un numero di giornate variabile a seconda della gravità del comportamento.
2. In nessun caso sono ammessi ricorsi avverso le decisioni del CIA in ordine alle valutazioni degli appartenenti.

Art. 26 – VALUTAZIONI TECNICHE

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi preposti, volte alla redazione delle liste arbitrali ed alle eventuali dismissioni di arbitri e commissari, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni.

Art. 27 - DIREZIONE DI INCONTRI E TORNEI AMICHEVOLI

1. Tutti gli arbitri, in caso di invito ufficiale o ufficioso, in Italia e/o all'estero, per la direzione di incontri o tornei amichevoli devono informarne immediatamente il Responsabile del CIA per la relativa autorizzazione.

Art. 28 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI E FIP

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed ai regolamenti e normative federali.
2. Fatta salva la possibilità della FIPIC di istituire, attraverso il CIA, appositi corsi di formazione per gli ufficiali di campo, per questa categoria si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento CIA della FIP.